

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 46

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
21 febbraio 2008

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)** 1
- Regolamento (CE) n. 147/2008 della Commissione, del 20 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione, del 20 febbraio 2008, che modifica i regolamenti (CE) n. 900/2007 e (CE) n. 1060/2007 al fine di chiarire lo stato giuridico delle destinazioni escluse dalle restituzioni all'esportazione di zucchero** 9

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali** 11

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/143/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra** 23

Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro 25

2008/144/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea** 37

Protocollo recante modifica all'accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra 38

Commissione

2008/145/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 settembre 2007, relativa all'aiuto di Stato C 54/2006 (ex N 276/2006) che la Polonia intende concedere a favore di Bison Bial SA [notificata con il numero C(2007) 4145] ⁽¹⁾**..... 41



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 146/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

prenda misure volte ad assicurare che l'agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza constatati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

(2) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽²⁾, le parcelle corrispondenti agli ettari ammissibili devono essere a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L'esperienza ha mostrato che questa condizione rischia di ostacolare il funzionamento del mercato fondiario e impone un notevole lavoro amministrativo sia agli agricoltori che ai servizi amministrativi interessati. Tuttavia, al fine di assicurare che non siano presentate domande doppie per le stesse superfici, dovrebbe essere fissata una data alla quale le parcelle dovrebbero essere a disposizione dell'agricoltore. È opportuno che gli Stati membri stabiliscano una data non successiva alla data fissata per la modifica della domanda di aiuto. La stessa regola dovrebbe essere applicata anche agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

(3) Come conseguenza della riduzione a un unico giorno del periodo durante il quale le parcelle corrispondenti agli ettari ammissibili, sia per il regime di pagamento unico che per il regime di pagamento unico per superficie sono a disposizione dell'agricoltore, dovrebbero essere chiarite le norme sulla responsabilità nel quadro della condizionalità, in particolare in caso di cessione della terra nel corso dell'anno civile in questione. Occorrerebbe pertanto precisare che l'agricoltore che presenta una domanda di aiuto dovrebbe essere considerato responsabile verso l'autorità competente per il mancato adempimento dei requisiti in materia di condizionalità nell'anno civile in questione per tutte le terre agricole dichiarate nella domanda di aiuto. Ciò non dovrebbe precludere accordi di diritto privato tra l'agricoltore interessato e la persona a cui o da cui la terra agricola è stata ceduta.

considerando quanto segue:

(1) L'esperienza ha mostrato la necessità di prevedere una misura di tolleranza per i casi minori d'inadempienza dei requisiti in materia di condizionalità qualora la gravità, portata e persistenza di tale inadempienza non giustificano una riduzione immediata dei pagamenti diretti da corrispondere. Tale misura di tolleranza dovrebbe tuttavia includere un seguito appropriato da parte dell'autorità nazionale competente fin quando i casi d'inadempienza non siano stati sanati. L'applicazione di riduzioni ad importi dei pagamenti diretti di entità iniziale assai ridotta rischia inoltre di rivelarsi onerosa rispetto agli eventuali effetti dissuasivi ottenuti. Occorrerebbe pertanto definire una soglia adeguata al di sotto della quale gli Stati membri possano decidere di non applicare riduzioni, a condizione che l'autorità nazionale competente

⁽¹⁾ Parere dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

- (4) Ai sensi dell'articolo 71 *nonies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, i nuovi Stati membri di cui all'articolo 2, lettera g) dello stesso regolamento possono, nell'ambito del regime di pagamento unico, fissare valori unitari differenti per i diritti attribuiti per gli ettari di formazioni erbose o di pascoli permanenti e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile, accertati alla data del 30 giugno 2003 o del 30 giugno 2005 per la Bulgaria e la Romania. I nuovi Stati membri hanno istituito un sistema di identificazione delle parcelle agricole conformemente all'articolo 20 di tale regolamento. Tuttavia, a causa di disfunzioni tecniche nel passaggio a tale sistema di identificazione, è possibile che le caratteristiche di talune parcelle esistenti nel 2003 non siano state correttamente riprese. Per consentire l'uniforme applicazione della possibilità di fissare valori unitari differenti è opportuno rettificare al 30 giugno 2006 la data di identificazione delle parcelle. Tuttavia per la Bulgaria e la Romania la data di identificazione delle parcelle dovrebbe essere il 1° gennaio 2008. Occorre quindi modificare in tal senso l'articolo 71 *nonies* del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (5) L'esperienza ha inoltre mostrato che la creazione dell'infrastruttura amministrativa necessaria per la gestione dei criteri di gestione obbligatori che fanno parte delle norme di condizionalità implica un considerevole lavoro amministrativo. Per facilitare l'introduzione dei criteri di gestione obbligatori nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie e agevolare la messa in opera, ne sarebbe auspicabile l'introduzione graduale in tre anni, sul modello di quella praticata nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, secondo il calendario riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003. Questa introduzione graduale sarebbe possibile anche se i nuovi Stati membri decidono di applicare interamente i pagamenti diretti prima dell'ultima data consentita per l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie. Occorre quindi modificare in tal senso l'articolo 143 *ter*, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'articolo 51, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (6) L'articolo 143 *ter*, paragrafi 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa le modalità di passaggio al regime di pagamento unico per i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie. In base a queste modalità, la decisione di un nuovo Stato membro di applicare il regime di pagamento unico è subordinata all'autorizzazione preliminare della Commissione che valuta lo stato di preparazione del nuovo Stato membro interessato. Tale autorizzazione preliminare non è più necessaria in quanto quasi tutti i pagamenti diretti risultano disaccoppiati e il regime di pagamento unico per superficie e il regime di pagamento unico sono entrambi disaccoppiati e sono pagamenti legati alla superficie che presentano la maggior parte degli elementi del sistema integrato, in particolare il sistema di identificazione delle parcelle. Le suddette disposizioni andrebbero pertanto soppresse. La soppressione dei paragrafi 10 e 11 dell'articolo 143 *ter* comporta una conseguente modifica del paragrafo 9 dello stesso articolo. Anche tale disposizione dovrebbe dunque essere modificata.
- (7) L'allegato XII, tabella 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 indica gli importi totali dei pagamenti diretti nazionali complementari che devono essere erogati a Cipro in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie fino al 2008. Poiché il regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio ⁽²⁾ ha prorogato l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, è necessario fissare gli importi totali da erogare a Cipro in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie nel 2009 e nel 2010.
- (8) I nuovi Stati membri che hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico hanno optato per la sua introduzione a decorrere dal 2007. È pertanto opportuno che la modifica dell'articolo 71 *nonies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applichi a tali nuovi Stati membri a decorrere dalla stessa data.
- (9) Varie disposizioni modificate dal presente regolamento, più in particolare la misura di tolleranza per i casi minori d'inadempienza, l'applicazione di riduzioni al di sotto di una determinata soglia, la fissazione della data alla quale la terra è a disposizione dell'agricoltore ai fini dell'ammissibilità al regime di pagamento unico e al regime di pagamento unico per superficie, nonché il periodo di introduzione graduale concesso ai nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie al fine di attuare pienamente i requisiti in materia di condizionalità nel loro territorio, si tradurrebbero in norme più favorevoli per gli agricoltori interessati di quelle attualmente in vigore. L'applicazione retroattiva di tali disposizioni non dovrebbe violare il principio della certezza del diritto con riferimento agli operatori economici interessati. Altrettanto vale per la disposizione modificata dell'articolo 71 *nonies* del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, le disposizioni riguardanti la responsabilità degli agricoltori per inadempimento in caso di cessione della terra dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2008 per offrire una sufficiente certezza del diritto agli agricoltori interessati, ferma restando l'effettiva applicazione di tali disposizioni nel 2008.
- (10) È pertanto opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1698/2005,

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1) l'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in qualsiasi momento nel corso di un determinato anno civile (di seguito: "l'anno civile in questione") e qualora tale inosservanza sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nel corso dell'anno civile in questione, l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere, previa applicazione degli articoli 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.

Il primo comma si applica anche qualora l'inosservanza in questione sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili alla persona a cui o da cui la terra agricola è stata ceduta.

Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma nel 2008, l'anno civile corrisponde al periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2008.

Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi operazione per effetto della quale la terra agricola cessa di essere a disposizione del cedente.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In deroga al paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR per agricoltore e per anno civile.

Qualora uno Stato membro decida di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nel corso dell'anno successivo l'autorità competente prende le misure necessarie per assicurare che l'agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza constatati. L'inadempienza e l'azione correttiva necessaria sono notificate all'agricoltore.»;

2) all'articolo 7, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni qualora, tenuto conto della sua gravità, portata e persistenza, un caso di inadempienza sia da ritenersi di importanza minore. I casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o animale non possono tuttavia essere considerati di importanza minore.

Salvo che l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente prende le misure necessarie che possono, se del caso, limitarsi ad un controllo amministrativo, per assicurare che l'agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza. L'inadempienza minore e l'azione correttiva necessaria sono notificate all'agricoltore.»;

3) all'articolo 44, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro che non deve essere successiva alla data fissata in tale Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.»;

4) l'articolo 71 *nonies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 71 *nonies*

Formazioni erbose

I nuovi Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell'ambito del massimale regionale o di parte di esso, valori unitari differenti per i diritti da attribuire agli agricoltori di cui all'articolo 71 *septies*, paragrafo 1, per gli ettari di formazioni erbose accertati alla data del 30 giugno 2006 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per gli ettari di pascoli permanenti accertati alla data del 30 giugno 2006 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.

Tuttavia per la Bulgaria e la Romania la data di identificazione è il 1° gennaio 2008.»;

5) l'articolo 143 *ter* è modificato come segue:

a) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non deve essere successiva alla data fissata in tale Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.»;

b) al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie in tali Stati membri sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

a) i criteri di cui all'allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;

b) i criteri di cui all'allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011;

c) i criteri di cui all'allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie in tali Stati membri sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

a) i criteri di cui all'allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;

b) i criteri di cui all'allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;

c) i criteri di cui all'allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I nuovi Stati membri possono altresì avvalersi della facoltà di cui al terzo comma nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9.»;

c) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2010.»;

d) i paragrafi 10 e 11 sono abrogati;

6) l'allegato XII è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 51, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

a) i criteri di cui all'allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;

b) i criteri di cui all'allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011;

c) i criteri di cui all'allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

a) i criteri di cui all'allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;

b) i criteri di cui all'allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;

c) i criteri di cui all'allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I nuovi Stati membri possono altresì avvalersi della facoltà di cui al secondo comma nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui all'articolo 143 *ter*, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008, con le seguenti eccezioni:

a) l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) si applica a decorrere dal 1° aprile 2008;

b) l'articolo 1, paragrafo 4 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. ZVER

ALLEGATO

Nella tabella 2 dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono aggiunte le due colonne seguenti:

«2009	2010
0	0
1 795 543	1 572 955
0	0
3 456 448	3 438 488
4 608 945	4 608 945
10 724 282	10 670 282
5 547 000	5 115 000
156 332	149 600
4 323 820	4 312 300
1 038 575	1 035 875
31 650 945	30 903 405»

REGOLAMENTO (CE) N. 147/2008 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	53,3
	JO	69,6
	MA	45,2
	TN	115,9
	TR	84,2
	ZZ	73,6
0707 00 05	JO	190,5
	MA	150,4
	TR	181,9
	ZZ	174,3
0709 90 70	MA	49,7
	TR	115,6
	ZZ	82,7
0709 90 80	EG	111,9
	ZZ	111,9
0805 10 20	EG	52,6
	IL	54,8
	MA	57,4
	TN	48,4
	TR	85,6
	ZZ	59,8
0805 20 10	IL	110,6
	MA	111,4
	ZZ	111,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	42,0
	EG	82,4
	IL	76,7
	JM	114,0
	MA	117,2
	PK	65,4
	TR	77,5
	ZZ	82,2
0805 50 10	EG	107,9
	IL	107,6
	MA	114,0
	TR	116,6
	ZZ	111,5
0808 10 80	AR	96,3
	CA	88,1
	CL	60,8
	CN	83,1
	MK	37,5
	US	126,4
	ZZ	82,0
0808 20 50	AR	89,6
	CN	92,4
	US	122,2
	ZA	85,7
	ZZ	97,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 148/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2008

che modifica i regolamenti (CE) n. 900/2007 e (CE) n. 1060/2007 al fine di chiarire lo stato giuridico delle destinazioni escluse dalle restituzioni all'esportazione di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽²⁾ e l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese ⁽³⁾ aprono gare permanenti verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Fær Øer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia ⁽⁴⁾ il Montenegro e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(2) Per evitare errori di interpretazione circa lo stato giuridico delle destinazioni escluse occorre distinguere fra i paesi terzi, i territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e i territori europei, delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1298/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1476/2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 17).

⁽⁴⁾ Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(3) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 900/2007 e (CE) n. 1060/2007.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto:

- a) paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia ^(*), il Montenegro, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Fær Øer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei, delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

Durante il periodo di validità della gara permanente di cui al primo comma si procede a gare parziali.

^(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1060/2007, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le destinazioni di cui al primo comma sono le seguenti:

- a) paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (*), il Montenegro, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Fær Øer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni

di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

- c) territori europei, delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/7/CE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2) Le imposte indirette sulla raccolta di capitali, cioè l'imposta sui conferimenti (l'imposta sui conferimenti di capitali in società), l'imposta di bollo sui titoli e l'imposta sulle operazioni di ristrutturazione, a prescindere dal fatto che tali operazioni comportino un aumento di capitale, danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali. Lo stesso vale per altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli.

(3) Pertanto è nell'interesse del mercato interno armonizzare la legislazione relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali per eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza od ostacolare la libera circolazione dei capitali.

(4) Gli effetti economici dell'imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese. Tali effetti sono particolarmente negativi nell'attuale congiuntura che impone di dare priorità al rilancio degli investimenti.

(5) La migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l'imposta sui conferimenti.

(6) Tuttavia, la diminuzione di gettito fiscale che deriverebbe dall'applicazione immediata di tale misura risulta inaccettabile per gli Stati membri che applicano attualmente l'imposta sui conferimenti. È opportuno che tali Stati membri abbiano quindi la possibilità di continuare ad assoggettare all'imposta sui conferimenti la totalità o parte delle operazioni in questione, restando inteso che l'aliquota applicata deve essere unica all'interno di uno stesso Stato membro. Una volta che uno Stato membro ha deciso di non applicare l'imposta sui conferimenti sulla totalità o su una parte delle operazioni contemplate dalla presente direttiva, esso non dovrebbe poter introdurre tale imposta nuovamente.

(7) Il concetto di mercato interno presuppone che un'imposta sulla raccolta di capitali nell'ambito del mercato interno da parte di una società non debba essere applicata più di una volta. Quindi, se lo Stato membro al quale è attribuito il diritto di imposizione non applica l'imposta sui conferimenti a talune o a tutte le operazioni contemplate dalla presente direttiva, nessun altro Stato membro esercita detto diritto in relazione a tali operazioni.

(8) È opportuno mantenere condizioni rigorose per le situazioni in cui gli Stati membri continuano a applicare l'imposta sui conferimenti, in particolare per quanto riguarda esenzioni e riduzioni.

(9) Oltre all'imposta sui conferimenti non dovrebbero essere applicate altre imposte indirette sulla raccolta di capitali. In particolare, nessuna imposta di bollo dovrebbe essere applicata sui titoli, sia che essi rappresentino capitali propri delle società, sia che rappresentino capitali di prestito, e qualunque possa essere la loro provenienza.

(10) L'elenco delle società di capitali contenuto nella direttiva 69/335/CEE è incompleto e dovrebbe essere pertanto adattato.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 126 del 7.6.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

⁽⁴⁾ Cfr. l'allegato II, parte A.

- (11) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.
- (13) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto interno indicati nell'allegato II, parte B.
- (14) Dati gli effetti negativi dell'imposta sui conferimenti, la Commissione dovrebbe riferire, a intervalli triennali, sul funzionamento della presente direttiva nella prospettiva di sopprimere tale imposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina l'applicazione di imposte indirette nei casi seguenti:

- a) conferimenti di capitale a società di capitali;
- b) operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali;
- c) emissione di taluni titoli e obbligazioni.

Articolo 2

Società di capitali

1. Ai fini della presente direttiva si intende per società di capitali:

- a) qualsiasi società corrispondente a uno dei tipi di cui all'allegato I;
- b) qualsiasi società, associazione o persona giuridica le cui quote sociali rappresentative del capitale o del patrimonio sociale possono essere negoziate in borsa;

- c) qualsiasi società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, i cui membri hanno il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili per i debiti della società, associazione o persona giuridica soltanto nei limiti della loro partecipazione.

2. Ai fini della presente direttiva, è assimilata alle società di capitali ogni altra società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro.

Articolo 3

Conferimenti di capitale

Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 4, le operazioni seguenti sono considerate «conferimenti di capitale»:

- a) la costituzione di una società di capitali;
- b) la trasformazione in società di capitali di una società, associazione o persona giuridica che non sia una società di capitali;
- c) l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura;
- d) l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso, bensì con diritti della stessa natura di quelli dei soci, quali il diritto di voto, la partecipazione agli utili o all'attivo risultante dalla liquidazione;
- e) il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede della direzione effettiva di una società di capitali, la cui sede statutaria si trova in un paese terzo;
- f) il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede statutaria di una società di capitali, la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo;
- g) l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni;
- h) l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni di servizi effettuate da un socio che non implica un aumento del capitale sociale, ma che trova la contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali;
- i) il prestito contratto da una società di capitali, se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società;

j) il prestito contratto da una società di capitali presso un socio, o un congiunto o un figlio di un socio, nonché quello contratto presso un terzo quando esso è garantito da un socio, a condizione che tali prestiti abbiano la stessa funzione di un aumento del capitale sociale.

Articolo 4

Operazioni di ristrutturazione

1. Ai fini della presente direttiva, le seguenti «operazioni di ristrutturazione» non sono considerate conferimenti di capitale:

- a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;
- b) l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione.

2. Le operazioni di ristrutturazione comprendono anche il trasferimento a una società di capitali della totalità dei patrimoni di un'altra società di capitali da essa interamente posseduta.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

Operazioni non soggette all'imposta indiretta

1. Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti:

- a) conferimenti di capitale;
- b) prestiti, o prestazioni di servizi, effettuati nel quadro dei conferimenti di capitale;
- c) registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica;
- d) modifica dell'atto costitutivo o dello statuto di una società di capitali, e in particolare le operazioni seguenti:

i) la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso;

ii) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali;

iii) la modifica dell'oggetto sociale di una società di capitali;

iv) la proroga di una società di capitali;

e) le operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4.

2. Gli Stati membri non assoggettano ad alcuna imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, le seguenti operazioni:

- a) la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;
- b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili.

Articolo 6

Imposte e imposta sul valore aggiunto

1. Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5, le imposte e i diritti seguenti:

- a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfetariamente o no;
- b) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio;
- c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società di capitali, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali;
- d) imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche;

- e) diritti di carattere remunerativo;
- f) imposta sul valore aggiunto.

2. L'importo delle imposte e dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), non varia in funzione del fatto che la sede della direzione effettiva o la sede statutaria della società di capitali si trovino o no all'interno del territorio dello Stato membro che impone tali imposte e diritti. I relativi importi non possono essere superiori a quelli delle imposte e dei diritti applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che impone le imposte e i diritti suddetti.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 7

Applicazione dell'imposta sui conferimenti in taluni Stati membri

1. Nonostante l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1° gennaio 2006 applicava un'imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo «imposta sui conferimenti», può continuare ad applicarla a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14.
2. Se, successivamente al 1° gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l'imposta sui conferimenti, non la può reintrodurre.
3. Se, successivamente al 1° gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l'imposta sui conferimenti ai conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettere da g) a j), non può reintrodurre tale imposta su detti conferimenti, nonostante l'articolo 10, paragrafo 2.
4. Se, successivamente al 1° gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l'imposta sui conferimenti alla messa a disposizione di una filiale di capitali investiti o di esercizio, non può reintrodurre tale imposta sui conferimenti di capitale in questione, nonostante l'articolo 10, paragrafo 4.
5. Se, successivamente al 1° gennaio 2006, uno Stato membro consente esenzioni a norma dell'articolo 13, non può in seguito applicare l'imposta sui conferimenti ai conferimenti di capitale in questione.

Articolo 8

Aliquota dell'imposta sui conferimenti

1. L'imposta sui conferimenti è applicata ad un'unica aliquota.
2. L'aliquota dell'imposta sui conferimenti applicata da uno Stato membro non può essere superiore a quella applicata da tale Stato membro alla data del 1° gennaio 2006.

Se, successivamente a tale data, lo Stato membro riduce l'aliquota applicata, non può reintrodurre un'aliquota superiore.

3. L'aliquota dell'imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all'1 %.

Articolo 9

Esclusione di talune entità dall'ambito di applicazione

Gli Stati membri possono decidere di non considerare società di capitali i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui conferimenti.

Articolo 10

Operazioni soggette all'imposta sui conferimenti e distribuzione della potestà impositiva

1. Se, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, uno Stato membro continua ad applicare l'imposta sui conferimenti, esso assoggetta all'imposta sui conferimenti i conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettere da a) a d), se la sede della direzione effettiva della società di capitali è situata in tale Stato membro al momento in cui è effettuato il conferimento di capitale.

Esso assoggetta all'imposta sui conferimenti anche i conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettere e) e f).

2. Se uno Stato membro continua ad applicare l'imposta sui conferimenti, può continuare a farlo sui conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettere da g) a j), se la sede della direzione effettiva della società di capitali è situata in tale Stato membro al momento in cui è effettuato il conferimento di capitale.

3. Se la sede della direzione effettiva di una società di capitali è situata in un paese terzo e la sua sede statutaria in uno Stato membro che continua ad applicare l'imposta sui conferimenti, i conferimenti di capitale sono soggetti all'imposta sui conferimenti in tale Stato membro.

4. Se la sede statutaria e la sede della direzione effettiva di una società di capitali sono situate in un paese terzo, la messa a disposizione di capitali investiti o di esercizio effettuata nei confronti di una filiale situata in uno Stato membro che continua ad applicare l'imposta sui conferimenti può essere assoggettata a detta imposta in tale Stato membro.

Articolo 11

Base imponibile dell'imposta sui conferimenti

1. Nel caso di conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettere a), c) e d), la base imponibile dell'imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento.

L'applicazione dell'imposta sui conferimenti può essere differita finché i conferimenti sono effettuati.

2. Nel caso di conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettere b), e) e f), la base imponibile dell'imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale dei beni di qualsiasi natura appartenenti alla società al momento della trasformazione o del trasferimento, previa deduzione delle obbligazioni e degli oneri di cui la società è responsabile a tale momento.

3. Nel caso di conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettera g), la base imponibile dell'imposta sui conferimenti è costituita dall'importo nominale dell'aumento.

4. Nel caso di conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettera h), la base imponibile dell'imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale delle prestazioni di servizi effettuate, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di tali prestazioni.

5. Nel caso di conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettere i) e j), la base imponibile dell'imposta sui conferimenti è costituita dall'importo nominale del prestito contratto.

6. Nei casi contemplati dai paragrafi 1 e 2, il valore reale delle quote sociali attribuite od appartenenti a ciascun socio può essere utilizzato come base imponibile dell'imposta sui conferimenti, tranne nel caso in cui i conferimenti siano fatti esclusivamente in contanti.

La base imponibile non può in nessun caso essere inferiore all'importo nominale delle quote sociali attribuite o appartenenti a ciascun socio.

Articolo 12

Esclusione dalla base imponibile dell'imposta sui conferimenti

1. In caso di aumento del capitale sociale, la base imponibile dell'imposta sui conferimenti non comprende:

- a) l'ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all'aumento del capitale sociale e che sono già stati assoggettati all'imposta sui conferimenti;
- b) l'ammontare dei prestiti contratti dalla società di capitali che vengono convertiti in quote sociali e che sono già stati assoggettati all'imposta sui conferimenti.

2. Uno Stato membro può escludere dalla base imponibile dell'imposta sui conferimenti l'ammontare dei conferimenti dei

soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni di una società di capitali, nonché la quota di tali soci nel patrimonio sociale.

Se uno Stato membro si avvale di tale facoltà, ogni operazione in virtù della quale la responsabilità di un socio viene limitata alla sua partecipazione al capitale sociale, in particolare allorché la limitazione della responsabilità risulta da una trasformazione della società di capitali in una società di capitali di tipo diverso, è soggetta all'imposta sui conferimenti.

Nei casi di cui sopra, l'imposta sui conferimenti è applicata sul valore della quota che, nel patrimonio sociale, appartiene ai soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società di capitali.

3. Nel caso di un conferimento di capitale di cui all'articolo 3, lettera c), che faccia seguito a una riduzione del capitale sociale effettuata a causa di perdite subite, può essere esclusa dalla base imponibile la parte del conferimento di capitale corrispondente alla riduzione del capitale, sempreché detto conferimento avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale.

Articolo 13

Esenzione dei conferimenti di capitali a talune società di capitali

Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti i conferimenti di capitale ai seguenti tipi di società:

- a) società di capitali che forniscono servizi di utilità pubblica, quali le imprese di trasporto pubblico, portuali, di fornitura di acqua, gas, elettricità, di cui lo Stato o le autorità regionali o locali possiedono almeno la metà del capitale sociale;
- b) società di capitali che, conformemente ai loro statuti ed in pratica, perseguono unicamente e direttamente obiettivi culturali, sociali, di assistenza o di educazione.

Gli Stati membri che esentano tali conferimenti di capitale dall'imposta sui conferimenti applicano tale esenzione anche alla messa a disposizione di capitali investiti o di esercizio effettuata nei confronti di una filiale situata nel loro territorio, come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 4.

Articolo 14

Procedura derogatoria

Talune categorie di conferimenti di capitali o di società di capitali possono essere oggetto di esenzioni o di riduzioni delle aliquote per motivi di equità fiscale o di ordine sociale ovvero per permettere ad uno Stato membro di far fronte a situazioni particolari.

Lo Stato membro che intende adottare una siffatta misura si rivolge alla Commissione in tempo utile, ai fini dell'applicazione dell'articolo 97 del trattato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 e 14 entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Abrogazione

La direttiva 69/355/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2009, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai ter-

mini di attuazione nel diritto interno delle direttive indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 17

Riesame

La Commissione riferisce al Consiglio, a intervalli triennali, sul funzionamento della presente direttiva, segnatamente nella prospettiva di sopprimere l'imposta sui conferimenti. Per assistere la Commissione in tale riesame, gli Stati membri le comunicano informazioni circa il gettito dell'imposta sui conferimenti.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 1, 2, 6, 9, 10 e 11 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

- 1) Società costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) ⁽¹⁾;
- 2) le società di diritto belga denominate:
 - i) société anonyme/naamloze vennootschap;
 - ii) société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen;
 - iii) société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- 3) le società di diritto bulgaro denominate:
 - i) акционерно дружество;
 - ii) командитно дружество с акции;
 - iii) дружество с ограничена отговорност;
- 4) le società di diritto ceco denominate:
 - i) akciová společnost;
 - ii) komanditní společnost;
 - iii) společnost s ručením omezeným;
- 5) le società di diritto danese denominate:
 - i) aktieselskab;
 - ii) kommandit-aktieselskab;
- 6) le società di diritto tedesco denominate:
 - i) Aktiengesellschaft;
 - ii) Kommanditgesellschaft auf Aktien;
 - iii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- 7) le società di diritto estone denominate:
 - i) täisühing;
 - ii) usaldusühing;
 - iii) osaühing;
 - iv) aktsiaselts;
 - v) tulundusühistu;
- 8) le società di diritto irlandese denominate: companies incorporated with limited liability;
- 9) le società di diritto greco denominate:
 - i) Ανώνυμος Εταιρία;
 - ii) Ετερόρρυθμος κατά μετοχές Εταιρία;
 - iii) Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης;
- 10) le società di diritto spagnolo denominate:
 - i) sociedad anónima;
 - ii) sociedad comanditaria por acciones;
 - iii) sociedad de responsabilidad limitada;

⁽¹⁾ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

- 11) le società di diritto francese denominate:
 - i) société anonyme;
 - ii) société en commandite par actions;
 - iii) société à responsabilité limitée;
- 12) le società di diritto italiano denominate:
 - i) società per azioni;
 - ii) società in accomandita per azioni;
 - iii) società a responsabilità limitata;
- 13) le società di diritto cipriota denominate: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης;
- 14) le società di diritto lettone denominate: kapitālsabiedrība;
- 15) le società di diritto lituano denominate:
 - i) akcinė bendrovė;
 - ii) uždaroji akcinė bendrovė;
- 16) le società di diritto lussemburghese denominate:
 - i) société anonyme;
 - ii) société en commandite par actions;
 - iii) société à responsabilité limitée;
- 17) le società di diritto ungherese denominate:
 - i) részvénytársaság;
 - ii) korlátolt felelősségű társaság;
- 18) le società di diritto maltese denominate:
 - i) Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata;
 - ii) Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f'azzjonijiet;
- 19) le società di diritto olandese denominate:
 - i) naamloze vennootschap;
 - ii) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
 - iii) open commanditaire vennootschap;
- 20) le società di diritto austriaco denominate:
 - i) Aktiengesellschaft;
 - ii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- 21) le società di diritto polacco denominate:
 - i) spółka akcyjna;
 - ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 22) le società di diritto portoghese denominate:
 - i) sociedade anónima;
 - ii) sociedade em comandita por acções;
 - iii) sociedade por quotas;

- 23) le società di diritto rumeno denominate:
- i) societăți în nume colectiv;
 - ii) societăți în comandită simplă;
 - iii) societăți pe acțiuni;
 - iv) societăți în comandită pe acțiuni;
 - v) societăți cu răspundere limitată;
- 24) le società di diritto sloveno denominate:
- i) delniška družba;
 - ii) komanditna delniška družba;
 - iii) družba z omejeno odgovornostjo;
- 25) le società di diritto slovacco denominate:
- i) akciová spoločnosť;
 - ii) spoločnosť s ručením obmedzeným;
 - iii) komanditná spoločnosť;
- 26) le società di diritto finlandese denominate:
- i) osakeyhtiö — aktiebolag;
 - ii) osuuskunta — andelslag;
 - iii) säästöpankki — sparbank;
 - iv) vakuutusyhtiö — försäkringsbolag;
- 27) le società di diritto svedese denominate:
- i) aktiebolag;
 - ii) försäkringsaktiebolag;
- 28) le società di diritto del Regno Unito denominate: companies incorporated with limited liability.
-

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all'articolo 16, paragrafo 1)

Direttiva 69/335/CEE del Consiglio	(GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25)
Punto VI.1 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1972	(GU L 73 del 27.3.1972, pag. 93)
Direttiva 73/79/CEE del Consiglio	(GU L 103 del 18.4.1973, pag. 13)
Direttiva 73/80/CEE del Consiglio	(GU L 103 del 18.4.1973, pag. 15)
Direttiva 74/553/CEE del Consiglio	(GU L 303 del 13.11.1974, pag. 9)
Punto VI.1 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1979	(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95)
Direttiva 85/303/CEE del Consiglio	(GU L 156 del 15.6.1985, pag. 23)
Punto V.1 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1985	(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167)
Punto XI.B.I.1 dell'Allegato I dell'atto di adesione del 1994	(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 196)
Punto 9.1 dell'allegato II dell'atto di adesione del 2003	(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 555)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto interno

(di cui all'articolo 16, paragrafo 1)

Direttiva	Termine di attuazione
Direttiva 69/335/CEE del Consiglio	1° gennaio 1972
Direttiva 73/79/CEE del Consiglio	—
Direttiva 73/80/CEE del Consiglio	—
Direttiva 74/553/CEE del Consiglio	—
Direttiva 85/303/CEE del Consiglio	1° gennaio 1986

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 69/335/CEE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 7
—	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e allegato I
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 2, prima frase	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 9
Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a f)	Articolo 3, lettere da a) a f) e articolo 10, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettere g) e h)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto ii)
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma	Articolo 3, lettere da g) a j), articolo 7, paragrafo 3, e articolo 10, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 6
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 2, primo comma
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma
Articolo 7, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articolo 4, articolo 5, paragrafo, 1 lettera e)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) abrogato	Articolo 4, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b <i>ter</i>), abrogato	Articolo 4, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma	—
Articolo 7, paragrafo 2	Articoli 7 e 8
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 8	Articolo 7, paragrafo 5, e articolo 13, primo comma
—	Articolo 13, secondo comma
Articolo 9	Articolo 14
Articolo 10	Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c)
Articolo 11	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 12	Articolo 6
Articolo 13	Articolo 15, paragrafo 1

Direttiva 69/335/CEE	La presente direttiva
Articolo 14	Articolo 15, paragrafo 2
—	Articolo 16
—	Articolo 17
Articolo 15	Articolo 18
—	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra

(2008/143/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 febbraio 1998 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra (di seguito «l'accordo»), e ha adottato le direttive di negoziato a tal fine.

(2) I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato dalla Commissione il 12 dicembre 2001.

(3) L'accordo è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002, con riserva della sua successiva conclusione.

(4) Un protocollo recante modifica dell'accordo per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è stato firmato a Pechino il 5 settembre 2005.

(5) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania devono aderire all'accordo tramite un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.

(6) Le necessarie procedure costituzionali e istituzionali sono state espletate ed è pertanto opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra.

Il testo dell'accordo ⁽²⁾ è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Parere espresso il 2 settembre 2003 (GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 102).

⁽²⁾ Cfr. pag 25 della presente Gazzetta Ufficiale.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

ACCORDO**sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della
Repubblica popolare cinese, dall'altro**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato che istituisce la Comunità europea, di seguito «Stati membri della Comunità», e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito «la Comunità»,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

di seguito «Cina»,

dall'altro,

TENUTO CONTO dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica concluso nel maggio 1985 tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese;

TENUTO CONTO dell'importanza delle relazioni che esistono fra la Comunità e i suoi Stati membri e la Cina nel settore dei trasporti marittimi;

CONVINTI che la cooperazione tra le parti nel settore dei trasporti marittimi internazionali favorirà lo sviluppo di relazioni commerciali ed economiche tra la Cina e la Comunità e i suoi Stati membri;

DESIDEROSI di rafforzare e di consolidare le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti marittimi internazionali, sulla base del principio di uguaglianza e del reciproco vantaggio;

RICONOSCENDO l'importanza dei servizi di trasporto marittimo e nell'intento di promuovere ulteriormente i trasporti intermodali che comprendono una tratta marittima allo scopo di migliorare l'efficienza della catena di trasporti;

RICONOSCENDO l'importanza che riveste lo sviluppo di un'impostazione flessibile e fondata sulla logica del mercato e i vantaggi che presenta, per gli operatori economici delle due parti, la possibilità di controllare e di operare i propri servizi di trasporto internazionale di merci nel contesto di un efficiente sistema di trasporti marittimi internazionali;

TENUTO CONTO dell'esistenza di accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunità e la Cina nel settore marittimo;

ESPRIMENDO IL LORO APPOGGIO ai negoziati multilaterali riguardanti i servizi di trasporto marittimo organizzati nell'ambito della Organizzazione mondiale del commercio;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Isabelle DURANT

Vice primo ministro e ministro della mobilità e dei trasporti

IL REGNO DI DANIMARCA:

Bendt BENDTSEN

Ministro dell'economia, del commercio e dell'industria

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Manfred STOLPE

Ministro federale dei trasporti, della costruzione e dell'edilizia abitativa

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambasciatore, rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Georgios ANOMERITIS

Ministro della marina mercantile

IL REGNO DI SPAGNA:

Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Ministro della promozione dello sviluppo

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Pierre SELLAL

Ambasciatore, rappresentante permanente della Repubblica francese

L'IRLANDA:

Peter GUNNING

Rappresentante permanente aggiunto dell'Irlanda

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Pietro LUNARDI

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

Henri GRETHEN

Ministro dell'economia, ministro dei trasporti

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Roelf Hendrik de BOER

Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Mathias REICHHOLD

Ministro federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO:

Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA

Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Kimmo SASI

Ministro dei trasporti e delle comunicazioni

IL REGNO DI SVEZIA:

Ulrica MESSING

Ministro delle comunicazioni

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

David JAMIESON

Sottosegretario di Stato ai trasporti

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Bendt BENDTSEN

Ministro dell'economia, del commercio e dell'industria del Regno di Danimarca

Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea

Loyola de PALACIO

Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE:

Chunxian ZHANG

Ministro delle comunicazioni della Repubblica popolare cinese

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Finalità

Il presente accordo intende migliorare, nell'interesse degli operatori economici delle parti, le condizioni nelle quali si svolgono le operazioni di trasporto marittimo di merci destinate e provenienti dalla Cina, destinate e provenienti dalla Comunità, nonché destinate e provenienti dalla Comunità e dalla Cina, da un lato, ed i paesi terzi, dall'altro. L'accordo si basa sui principi della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, del libero accesso alle merci e al traffico con i paesi terzi, dell'accesso senza restrizione ai servizi ausiliari, nonché sul principio del trattamento non discriminatorio in relazione all'utilizzo dei servizi portuali ed ausiliari e in relazione alla presenza commerciale. Esso riguarda tutti gli aspetti dei servizi porta a porta.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente accordo si applica ai trasporti marittimi internazionali di merci ed ai servizi logistici, comprese le operazioni multimodali che comprendono una tratta marittima, tra i porti della Cina e quelli degli Stati membri della Comunità, nonché ai trasporti marittimi internazionali di merci fra i porti degli Stati membri della Comunità. Esso si applica inoltre al traffico con i paesi terzi e ai movimenti di attrezzature quali i container vuoti (che non vengono trasportati come merci contro pagamento) fra i porti cinesi o i porti di uno Stato membro della Comunità.

Se le navi di una parte navigano da un porto all'altro dell'altra parte oppure da un porto all'altro di uno Stato membro della Comunità per caricarvi merci destinate a paesi esteri o per scaricarvi merci provenienti da paesi esteri, tali operazioni sono considerate facenti parte del trasporto marittimo internazionale.

Il presente accordo non si applica alle operazioni di trasporto nazionale che si svolgono esclusivamente fra porti cinesi o fra porti di uno Stato membro della Comunità.

2. Il presente accordo lascia del tutto impregiudicata l'applicazione degli accordi marittimi bilaterali conclusi fra la Cina e i singoli Stati membri della Comunità per quanto attiene le questioni escluse dal proprio ambito di applicazione.

3. Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il diritto delle navi dei paesi terzi di effettuare operazioni di trasporto di merci e di passeggeri tra i porti delle parti o tra i porti di una delle parti e quelli di un paese terzo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «servizi di trasporto marittimo di merci e servizi logistici internazionali»: la fornitura di servizi internazionali di trasporto di merci e di servizi collegati di movimentazione, stoccaggio e magazzinaggio delle merci, di servizi di sdoganamento, deposito e containerizzazione, nel porto o a terra, di servizi di agenzia marittima e di servizi di spedizione delle merci;
- b) «operazioni di trasporto multimodale»: il trasporto di merci per mezzo di più di un modo di trasporto, compresa una tratta marittima, accompagnate da un unico documento;
- c) «servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono, in una determinata zona geografica, nella rappresentanza, in qualità di agente, degli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione, per i seguenti scopi:
 - la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi collegati, dalla presentazione dell'offerta alla fatturazione, il rilascio di polizze di carico a nome delle compagnie, la contrattazione dei necessari servizi collegati, la preparazione dei documenti e la fornitura di informazioni commerciali,
 - la rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo e, ove necessario, la presa in carico delle merci;
- d) «servizi di spedizione merci»: le attività che consistono nell'organizzare e sorvegliare le operazioni di spedizione a nome degli speditori, mediante la contrattazione dei servizi necessari, la preparazione dei documenti e la fornitura delle informazioni commerciali;
- e) «compagnia di navigazione»: una società che possiede i seguenti requisiti:
 - i) essere costituita secondo il diritto pubblico o privato cinese, il diritto pubblico o privato della Comunità o di uno degli Stati membri della Comunità;
 - ii) avere la sede sociale, l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale rispettivamente nella Comunità o in Cina;
 - iii) fornire servizi internazionali di trasporto marittimo per mezzo di navi di cui è proprietaria o da essa operate.

Le compagnie di navigazione stabilite fuori del territorio della Comunità o del territorio della Cina e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro della Comunità o della Cina beneficiano parimenti delle disposizioni del presente accordo, a condizione che le loro navi siano immatricolate nello Stato membro interessato od in Cina in conformità della normativa ivi in vigore;

- f) «filiale»: una società di proprietà di una compagnia di navigazione e dotata di personalità giuridica;
- g) «succursale»: uno stabilimento di proprietà di una compagnia di navigazione e privo di personalità giuridica propria;
- h) «ufficio di rappresentanza»: un ufficio che rappresenta una compagnia di navigazione di una delle parti, stabilito sul territorio dell'altra parte;
- i) «nave»: qualsiasi nave mercantile immatricolata presso l'ufficio d'immatricolazione delle navi di una delle parti e battente la bandiera nazionale della parte in questione in conformità della legislazione della Cina, della Comunità o dei suoi Stati membri e che effettua trasporti marittimi internazionali, comprese le navi battenti bandiera di un paese terzo ma possedute o operate da una compagnia di navigazione della Cina o di uno Stato membro della Comunità. Sono escluse le navi da guerra e le altre navi non mercantili.

Articolo 4

Prestazione di servizi

1. Ciascuna parte continua ad accordare alle navi battenti bandiera dell'altra parte o operate da cittadini o società dell'altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi in relazione all'accesso ai porti e all'uso delle infrastrutture marittime e dei servizi ausiliari marittimi di detti porti, nonché in relazione alle tariffe e ai diritti connessi, alle formalità doganali e all'assegnazione dei posti di attracco e delle attrezzature per la caricazione e la scaricazione.
2. Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e al traffico marittimo internazionale su una base commerciale e non discriminatoria.
3. Nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti:
 - a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi stipulati con i paesi terzi nel settore dei servizi di trasporto marittimo ed abrogano, entro un ragionevole pe-

riodo di tempo, le disposizioni di questa natura eventualmente contemplate da accordi bilaterali conclusi in passato;

- b) revocano, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, amministrative e tecniche o di altra natura, atte a costituire restrizioni indirette o ad avere effetti discriminatori nei confronti della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto marittimo internazionale;
- c) si astengono dall'applicare, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche o legislative che possano avere effetti discriminatori nei confronti di cittadini o società dell'altra parte nella prestazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale.

4. Le compagnie di navigazione di una delle parti sono autorizzate dall'altra parte ad accedere ed utilizzare, in condizioni non discriminatorie e secondo modalità concordate tra le società interessate, servizi di feederaggio prestati dalle compagnie di navigazione registrate in tale parte per il trasporto internazionale tra i porti della Cina o fra i porti di uno Stato membro della Comunità.

Articolo 5

Presenza commerciale

Per quanto riguarda le attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale di merci e la prestazione di servizi logistici, comprese le operazioni multimodali porta a porta, ciascuna parte autorizza le compagnie di navigazione dell'altra parte a stabilire una presenza commerciale sul proprio territorio, nella forma di filiali, succursali o uffici di rappresentanza controllati al 100 % o risultanti da investimenti congiunti e, limitatamente alle succursali ed alle filiali, ad esercitare attività economiche in conformità con le proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tali attività comprendono, tra l'altro:

- 1) ricerca del carico e riserva di spazi per il carico;
- 2) elaborazione, conferma, trattamento e rilascio della polizza di carico, compresa la polizza di carico diretta o cumulativa comunemente accettata nel trasporto marittimo internazionale; la preparazione della documentazione relativa ai certificati di trasporto e ai certificati doganali;
- 3) fissazione, riscossione e trasferimento del nolo e di altri oneri sostenuti sulla base dei contratti di servizio o delle tariffe applicate;
- 4) negoziazione e sottoscrizione di contratti di servizio;

- 5) sottoscrizione di contratti per il trasporto delle merci su strada o ferrovia, per la distribuzione delle merci e per altri servizi ausiliari connessi;
- 6) valutazione e pubblicazione dei tariffari;
- 7) esercizio di attività di commercializzazione in relazione ai servizi offerti;
- 8) proprietà degli impianti e delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività economica;
- 9) fornitura d'informazioni di natura commerciale attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informatici e scambio elettronico di dati, nell'osservanza di eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni;
- 10) creazione di imprese comuni (joint ventures) con qualsiasi agenzia di navigazione locale al fine di esercitare attività connesse con l'agenzia, quali l'organizzazione dello scalo delle navi o la presa in consegna delle merci per la spedizione.

Articolo 6

Trasparenza

1. Ciascuna parte pubblica rapidamente, previa consultazione e preavviso adeguato, tutte le misure pertinenti di applicazione generale relative al presente accordo o che incidono sulla sua applicazione.
2. Quando la pubblicazione di cui al paragrafo 1 risulta impossibile, le informazioni del caso sono rese pubbliche con altri mezzi.
3. Ciascuna parte risponde rapidamente a ogni richiesta d'informazione specifica rivolta dall'altra parte riguardante le misure di applicazione generale da essa adottate ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 7

Normativa nazionale

1. Le parti provvedono ad amministrare in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale tutte le misure di applicazione generale atte ad incidere sugli scambi nei servizi di trasporto marittimo internazionale.
2. Nell'ipotesi in cui è prescritta un'autorizzazione, le autorità competenti di ciascuna parte, trascorso un ragionevole periodo di tempo dopo la presentazione di una domanda considerata completa secondo la vigente normativa nazionale, informano il

richiedente della decisione adottata in merito alla sua richiesta. Su domanda del richiedente, le autorità competenti delle parti comunicano, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni riguardanti la situazione della richiesta.

3. Per garantire che le misure relative alle norme tecniche e alle prescrizioni e alle procedure di autorizzazione non costituiscano inutili ostacoli al commercio, le relative disposizioni devono fondarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti, quali la capacità di prestare il servizio; nel caso delle procedure di autorizzazione, tali disposizioni non devono costituire di per sé una restrizione o un ostacolo alla prestazione del servizio.

Articolo 8

Personale di base

Le filiali, succursali o uffici di rappresentanza controllati al 100 % o risultanti da un investimento congiunto di una compagnia di navigazione di una parte stabilita sul territorio dell'altra parte hanno facoltà di impiegare personale di base, nell'osservanza della normativa in vigore nel paese ospitante, indipendentemente dalla nazionalità. Ciascuna parte agevolerà l'ottenimento dei permessi di lavoro e dei visti necessari per i lavoratori stranieri.

Articolo 9

Pagamenti e movimenti di capitali

1. I proventi realizzati dai cittadini o dalle società di una delle parti mediante le operazioni di trasporto marittimo internazionale e le operazioni multimodali svolte sul territorio dell'altra parte possono essere pagati in valute liberamente convertibili.
2. I proventi e le spese connesse alle attività economiche delle filiali, succursali e di uffici di rappresentanza delle società di navigazione di una parte stabilite nel territorio dell'altra parte possono essere pagate nella moneta nazionale del paese ospitante. Il saldo dovuto dopo il pagamento delle tasse locali da parte delle società di navigazione o delle loro filiali, succursali od uffici di rappresentanza sopracitati può essere liberamente trasferito all'estero al cambio praticato dalla banca alla data del trasferimento.

Articolo 10

Cooperazione nel settore marittimo

Le parti, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle loro industrie marittime, incoraggiano le rispettive autorità competenti, le compagnie di navigazione, le autorità portuali, gli istituti di ricerca, le università e gli altri istituti di insegnamento a cooperare, almeno ma non solo, nei seguenti settori:

- 1) scambio di opinioni in relazione alle attività svolte dalle parti nell'ambito delle organizzazioni marittime internazionali;

- 2) elaborazione e perfezionamento della normativa relativa ai trasporti marittimi e alla gestione del mercato;
- 3) promozione di servizi di trasporto efficienti per il commercio marittimo internazionale tramite l'ottimizzazione dell'uso dei porti e delle rispettive flotte;
- 4) rafforzamento della sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento marino;
- 5) promozione della formazione e dell'addestramento in ambito marittimo, con speciale riferimento alla formazione della gente di mare;
- 6) scambio di personale, d'informazioni scientifiche e di tecnologie;
- 7) intensificazione degli sforzi per la lotta alla pirateria ed al terrorismo.

Articolo 11

Consultazioni e risoluzione delle controversie

1. Le parti istituiscono procedure adeguate per garantire la corretta applicazione del presente accordo.
2. Qualora fra le parti dovesse insorgere una controversia in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le autorità competenti delle parti procurano di risolverla mediante consultazioni amichevoli. Qualora non si giunga ad un accordo la controversia sarà risolta tramite i canali diplomatici.

Articolo 12

Modificazioni

Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto fra le parti contraenti; la modifica entra in vigore secondo le procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 13

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni stabilite da tale trattato e, dall'altro, al territorio cinese.

Articolo 14

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e cinese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Articolo 15

Durata ed entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia scritta di una delle parti notificata sei mesi prima della data di scadenza.
2. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le proprie procedure interne.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.

3. Qualora il presente accordo risulti meno favorevole, per taluni aspetti, agli accordi bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri della Comunità e la Cina, prevalgono le disposizioni più favorevoli, senza pregiudizio degli obblighi comunitari e tenendo conto delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea. Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono a quelle degli accordi bilaterali precedentemente stipulati fra gli Stati membri della Comunità e la Cina qualora queste ultime disposizioni risultino in contrasto o identiche alle disposizioni dell'accordo, ad eccezione dell'ipotesi contemplata nella frase precedente. Le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, non contemplate dal presente accordo, continuano ad essere applicabili.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφωντες πληρεξούσιοι έδωσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature sur le présent accord.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de, hiertoe naar behoren gemachtigde, ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

以下特命全权代表已在本协定上签字，以昭信守。

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember zweitausendzwei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le six décembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de zesde december tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december tjugohundratvå.

本协定于二〇〇二年十二月六日在布鲁塞尔签订。

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.


Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España

A highly stylized, abstract handwritten signature consisting of several overlapping loops and lines, with a long horizontal stroke extending to the right.


Pour la République française

A handwritten signature consisting of several horizontal strokes and a few vertical lines, appearing somewhat scribbled.

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

A handwritten signature in cursive script that reads "Peter J. Feeney".

Per la Repubblica italiana

A handwritten signature in cursive script that reads "Pietro Musca".


Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A handwritten signature in cursive script that reads "Peter J. Feeney".


Voor het Koninkrijk der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a long horizontal stroke.

Für die Republik Österreich

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. ...' with a large, flowing initial 'M'.


Pela República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. ...' with a large, flowing initial 'M'.

Suomen tasavallan puolesta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. ...' with a large, flowing initial 'J'.

För Konungariket Sverige

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lena ...' with a large, flowing initial 'L'.

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David S. Johnson". The signature is written in a cursive style with a large initial "D" and a long horizontal stroke at the end.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap


Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Benda Benda". The signature is written in a cursive style with a large initial "B" and a long horizontal stroke at the end.

中华人民共和国政府代表

A handwritten signature in black ink, appearing to read "张春彦" (Zhang Chunyan). The signature is written in a cursive style with a large initial "张" and a long horizontal stroke at the end.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2008/144/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall'altra, (in seguito denominato «l'accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002.
- (2) Un protocollo recante modifica dell'accordo per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è stato firmato a Pechino il 5 settembre 2005.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania devono aderire all'accordo tramite un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.

- (4) Le necessarie procedure costituzionali e istituzionali sono state espletate ed è pertanto opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1. È approvato, a nome della Comunità, il protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Il testo del protocollo ⁽²⁾ è accluso alla presente decisione.

2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

⁽¹⁾ Parere espresso il 5 luglio 2005 (GU C 157 E del 6 luglio 2006, pag. 53).

⁽²⁾ Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.

PROTOCOLLO**recante modifica all'accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso gli «Stati membri» rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e quindi alla Comunità il 1° maggio 2004,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono parti all'accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 (in appresso «l'accordo»).

Articolo 2

I testi dell'accordo in lingua ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovena e slovacca, allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche redatte ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo medesimo.


Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora dovesse essere approvato dalle parti contraenti successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, il presente protocollo entrerà in vigore il giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione.


Articolo 4

Il presente protocollo è redatto a Pechino, addì cinque settembre duemilacinque, in duplice esemplare, in lingua ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.


Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Ghall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu państw członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 På medlemsstaternas vägnar
 欧共同体成员国代表



Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Za Európske spoločenstvo
 za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar
 欧洲共同体代表



Por el Gobierno de la República Popular China
Za vládu Čínské lidové republiky
For Folkerepublikken Kinas regering
Im Namen der Regierung der Volksrepublik China
Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
For the Government of the People's Republic of China
Pour le gouvernement de la République populaire de Chine
Per il Governo della Repubblica popolare cinese
Kīnas Tautas Republikas vārdā
Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu
A Kínai Népköztársaság kormánya részéről
Ghall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu tač-Ċina
Voor de regering van de Volksrepubliek China
W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej
Pelo Governo da República Popular da China
Za vládu Čínskej ľudovej republiky
Za Vlado Ljudske republike Kitajske
Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta
På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar
中华人民共和国政府代表



COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2007

relativa all'aiuto di Stato C 54/2006 (ex N 276/2006) che la Polonia intende concedere a favore di Bison Bial SA

[notificata con il numero C(2007) 4145]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/145/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver chiesto agli interessati di presentare le proprie osservazioni ⁽¹⁾ conformemente agli articoli di cui sopra,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 4 maggio 2006 la Polonia ha notificato un progetto di aiuto alla ristrutturazione a favore di Bison-Bial SA (in appresso «BB»).
- (2) Con lettera del 13 giugno 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità polacche informazioni supplementari sicure che esse hanno fornito il 13 luglio 2006. Con lettera del 29 agosto la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. Le autorità polacche hanno risposto con lettere del 18 settembre, 20 ottobre e 3 novembre 2006.
- (3) Con lettera del 20 dicembre 2006 la Commissione ha comunicato alla Polonia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88 paragrafo 2 del trattato CE in merito all'aiuto di cui sopra. La decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 2 del trattato CE è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha chiesto agli interessati di presentare le loro osservazioni sull'aiuto.
- (4) Le autorità polacche hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 23 gennaio 2007. Non vi sono stati terzi ad inviare osservazioni.
- (5) Il 28 marzo è stato organizzato un incontro con i rappresentanti delle autorità polacche e di BB.

Successivamente, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 17 aprile 2007 cui le autorità polacche hanno risposto con lettera del 15 maggio 2007.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1. L'impresa

- (6) BB è una grande impresa che produce componenti per macchine utensili come mandrini per torni, perni, raccordi, mandrini per la fresatura e portautensili. È stata creata nel 1948 come impresa di Stato. Nel 1997 lo Stato ha venduto il 53 % delle azioni di BB all'impresa privata Metalexport srl che nel 2004 ha assunto il nome di Mex Holding srl. Alla fine del 2006, il Tesoro di Stato possedeva il 18 % delle azioni di BB e i rimanenti azionisti erano privati. Negli anni 2000-2006 il numero di dipendenti di BB è passato da 1 680 a 950.
- (7) Nel 2004 la partecipazione dell'impresa al mercato polacco dei componenti per macchine utensili era pari al 17 %, vale a dire circa il 20 % della produzione di BB, dal momento che la società produce principalmente per l'esportazione (nel 2004 il 30 % della produzione è stato destinato all'esportazione negli USA, il 15 % all'Italia, il 7 % a paesi dell'Europa dell'Est — compresa la Russia — e il 5 % al Regno Unito). L'impresa distribuisce la maggior parte dei prodotti esportati mediante le imprese che appartengono al gruppo Mex-Holding, come Toolmex Corporation (USA), Mexpol GmbH (Germania), Toolmex Polmach (Regno Unito) o Italmex SA (Italia).
- (8) La partecipazione di BB al mercato europeo è stimata pari all'1,3 %. Da un punto di vista geografico, il mercato dei prodotti fabbricati da BB è di dimensione almeno europea e potenzialmente mondiale. Il settore europeo e mondiale della produzione di componenti per macchine utensili, come quelle prodotte da BB, è caratterizzato da sovraccapacità produttiva.
- (9) La società è ubicata in una regione ammissibile agli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

⁽¹⁾ GU C 23 dell'1.2.2007, pag. 20.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

2.2. Le difficoltà dell'impresa

(10) Le difficoltà dell'impresa hanno avuto inizio nel 2001 quando essa ha registrato perdite pari a 24 milioni di PLN. Le autorità polacche ritengono che le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute principalmente alle seguenti ragioni:

— la valutazione dello zloty rispetto al dollaro americano (il 30 % delle vendite sono destinate agli USA);

— la difficile situazione finanziaria dell'intero gruppo e il mancato rimborso di un prestito del valore di 16 milioni di PLN da parte della società madre;

— il calo delle vendite all'estero in relazione alla stagnazione negli USA e nell'Europa Occidentale dopo il settembre 2001.

(11) Tali circostanze, unite al costo elevato dei crediti sul mercato, hanno determinato gravi problemi di liquidità finanziaria. Le difficoltà finanziarie sono state la causa del ritardo nel pagamento dei debiti. Nel 2002 quattro banche hanno chiesto il rimborso immediato dei crediti. BB non era in condizione di rimborsare i debiti correnti, tra cui quelli per gli stipendi, e ciò ha comportato una chiusura di quattro mesi dell'impianto di produzione. Di conseguenza, c'è stato un calo delle vendite del 50 % (dai 91 milioni di PLN del 2001 ai 48 milioni di PLN del 2002) e l'anno si è chiuso con una perdita netta dell'importo di 74,8 milioni di PLN.

(12) Le difficoltà di BB procedevano di pari passo con il peggioramento della situazione dell'impresa madre: la Mex Holding srl. Nel 2002 l'intero gruppo ha registrato perdite pari a 75,8 milioni di PLN. Successivamente, la situazione è migliorata ma il gruppo continua a registrare perdite e il suo capitale proprio è negativo.

(13) Nel 2003 le perdite dell'impresa si sono ridotte a 8,5 milioni di PLN e nel 2004 BB ha realizzato utili per un importo di 5,1 milioni di PLN. Secondo le autorità polacche ciò è avvenuto grazie all'inizio della ristrutturazione di BB. Dopo l'adozione delle prime misure di ristrutturazione, sono aumentate le vendite, si sono ridotti i costi e una parte del debito è stata estinta. Pertanto, negli anni 2005 e 2006 l'impresa ha realizzato utili pari, rispettivamente, a 20 milioni di PLN e a 12,5 milioni di PLN.

(14) Ciononostante, BB continua a dover far fronte a delle difficoltà. Le perdite accumulate per l'attività operativa dal 2001 hanno portato ad un significativo indebita-

mento. Nel 2004 il valore degli attivi ammontava a 57 milioni di PLN e il debito a 115,7 milioni di PLN. In altre parole, il suo capitale proprio era negativo. Anche alla fine del 2006 il capitale era negativo essendo pari a - 26 milioni di PLN. L'analisi trasmessa alla Commissione dimostra che senza l'aiuto l'impresa fallirebbe in tempi brevi dal momento che non sarebbe in grado di pagare alcuni debiti immediatamente esigibili.

Ristrutturazione

(15) BB ha elaborato un piano di ristrutturazione per gli anni 2003-2009. Tale piano concerne principalmente la ristrutturazione finanziaria e la ristrutturazione degli attivi e dell'occupazione. La ristrutturazione finanziaria, iniziata nel 2003, prevedeva il pagamento dei vecchi crediti conformemente agli accordi conclusi con i creditori privati, l'estinzione di una parte dei crediti privati ed istituzionali nonché il rimborso della parte rimanente del debito istituzionale mediante le risorse provenienti da un prestito che doveva essere concesso dall'Agenzia polacca per lo sviluppo dell'industria (Agencja Rozwoju Przemysłu s.a., in appresso «ARP»), che appartiene allo Stato.

(16) Nel 2004 l'impresa ha firmato un accordo relativo al rimborso del debito nei confronti delle banche e dei suoi dipendenti e un accordo giudiziario con gli altri creditori privati.

(17) La ristrutturazione operativa è iniziata nel 2001. L'impresa ha ridotto il numero dei dipendenti dai 1 680 del 2000 a 1 144 nel 2001 e a 925 nel 2005. Al termine del periodo di ristrutturazione è previsto che il numero dei dipendenti si attesti sugli 800. In tal modo, al termine del periodo di ristrutturazione, il livello dell'occupazione sarà ridotto del 52 % rispetto al 2000 e del 30 % rispetto al 2001.

(18) Per quanto riguarda la ristrutturazione degli attivi, BB prevede di vendere gli attivi inutili, di cambiare l'ubicazione dell'impresa e di vendere i terreni sui quali è attualmente ubicata. Dalla valutazione proposta risulta che il valore di mercato dei terreni ammonta a [...] ⁽³⁾ milioni di PLN. Conformemente alle informazioni fornite inizialmente dalle autorità polacche, i terreni dovrebbero essere venduti nel 2009 dopo che tutti i macchinari e le attrezzature saranno stati trasferiti nella nuova sede. Inoltre, l'immobile che deve essere venduto è gravato da un'ipoteca. Dopo l'avvio del procedimento di indagine formale da parte della Commissione, le autorità polacche hanno comunicato che la vendita può essere rinviata al 2010.

⁽³⁾ Informazione riservata

- (19) Negli anni 2003-2005 BB ha investito 1,4 milioni di PLN e gli investimenti previsti per gli anni 2006-2009 ammontano a 14,2 milioni di PLN. Si tratta, prima di tutto, di investimenti di sostituzione consistenti, ad esempio, nell'acquisto di macchine ed attrezzature più rispettose dell'ambiente. Inoltre, il piano prevede che vi sia un considerevole incremento degli investimenti dopo il 2009, in considerazione delle attuali scarse risorse finanziarie. La maggior parte degli investimenti sarà realizzata nel 2010 e sarà collegata al previsto trasferimento dell'impresa nella nuova sede.
- (20) Inizialmente, la Polonia aveva suggerito che la riduzione dei posti di lavoro e la diminuzione della superficie di produzione dell'impresa dovevano essere considerate misure sufficienti per attenuare gli effetti negativi dell'aiuto. Tuttavia, la Polonia ha anche confermato che gli effetti di tali riduzioni saranno compensati dagli investimenti previsti in impianti più produttivi per cui la capacità produttiva di BB resterà immutata. Le autorità polacche sostengono che il fatto di mantenere la capacità di produzione ai livelli attuali (invece di aumentarla) deve essere considerato una misura compensatoria.
- (21) Il piano di ristrutturazione notificato prevedeva che i costi di ristrutturazione per gli anni 2003-2009 fossero pari a 138 milioni di PLN e che la voce più consistente fossero i costi della ristrutturazione finanziaria che ammontavano a 122,6 milioni di PLN. La rimanente quota, pari a 15,6 milioni di PLN, consisteva in costi di investimenti.
- (22) Il piano prevedeva che la ristrutturazione finanziaria consistesse nel rimborso del debito nei confronti delle banche per un importo di 65,6 milioni di PLN, sulla base dell'accordo con tali creditori, nel rimborso degli altri debiti privati per un importo di 17,5 milioni di PLN e nel rimborso del debito istituzionale di 39,5 milioni di PLN. L'importo totale dell'aiuto di Stato previsto è destinato al rimborso del debito istituzionale. Una parte dei costi di ristrutturazione sarà finanziata dalle entrate provenienti dalla vendita degli attivi a seguito del cambio di sede dell'impresa.
- (23) Il sostegno pubblico alla ristrutturazione di BB si basa su due atti giuridici: la legge del 30 agosto 2002 relativa alla ristrutturazione di alcuni debiti istituzionali da parte degli imprenditori (in appresso «legge del 30 agosto 2002») e la legge del 30 ottobre 2002 relativa agli aiuti pubblici alle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro (in appresso «legge del 30 ottobre 2002») modificata dalla legge del 14 novembre 2003.
- (24) La legge del 30 agosto 2002 ha introdotto nel sistema giuridico polacco la possibilità di ristrutturare i debiti istituzionali delle imprese che, a causa delle difficoltà finanziarie hanno problemi a rimborsare i debiti. Le imprese interessate devono presentare una domanda, insieme con il piano di ristrutturazione, a ciascuno degli organi statali nei confronti del quale hanno contratto un debito che dovrebbe essere ristrutturato (in appresso «organo ristrutturante»). Dopo aver verificato se il piano di ristrutturazione può migliorare la situazione finanziaria dell'impresa, tale organo emana una decisione con le condizioni per la ristrutturazione in cui indica quali siano i debiti a cui si riferisce la ristrutturazione. Se l'impresa soddisfa le condizioni imposte dalla decisione, l'organo ristrutturante è giuridicamente vincolato ad emanare una decisione di estinzione dei debiti a cui si riferisce la decisione di ristrutturazione.
- (25) Successivamente, la legge del 30 ottobre 2002 ha portato alla centralizzazione di tale sistema autorizzando il presidente dell'ARP ad emanare un equivalente della decisione di cui sopra sulle condizioni di ristrutturazione, la cosiddetta decisione di ristrutturazione (articolo 10, paragrafo 1, punto 4), in congiunto con l'articolo 19). La decisione di ristrutturazione contiene una valutazione del piano di ristrutturazione e un'indicazione di come i debiti istituzionali previsti dal piano debbano essere ristrutturati. Gli organi ristrutturanti sono quindi obbligati per legge ad emanare decisioni individuali in relazione all'estinzione dei debiti istituzionali di cui alla decisione di ristrutturazione.
- (26) Infine, la legge del 14 novembre 2003 che modifica la legge del 30 ottobre 2002 ha subordinato la ristrutturazione dei debiti istituzionali alla condizione che vengano trasferiti attivi per un valore pari ad almeno il 25 % dell'importo totale del debito da ristrutturare a un'impresa terza, Operator (una società di cui ARP o il Tesoro di Stato detengono il 100 % delle quote o azioni). I proventi della vendita di tali attivi da parte di Operator dovevano coprire almeno una parte dei debiti istituzionali mentre la parte rimanente di debito doveva essere estinta dopo la conclusione della ristrutturazione.
- (27) BB ha fatto domanda di ristrutturazione dei debiti istituzionali sulla base della legge del 30 agosto 2002 e della legge del 30 ottobre 2002. Il valore nominale totale dell'aiuto di Stato pianificato è di 31,43 milioni di PLN⁽⁴⁾ (8,2 milioni di euro). Tali misure comprendono un prestito preferenziale e l'estinzione dei debiti istituzionali. Nella tabella che segue viene presentata una descrizione dettagliata delle misure di aiuto di Stato.

Misure di aiuto

- (23) Il sostegno pubblico alla ristrutturazione di BB si basa su due atti giuridici: la legge del 30 agosto 2002 relativa alla ristrutturazione di alcuni debiti istituzionali da parte degli imprenditori (in appresso «legge del 30 agosto 2002») e la legge del 30 ottobre 2002 relativa agli aiuti pubblici alle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro (in appresso «legge del 30 ottobre 2002») modificata dalla legge del 14 novembre 2003.

⁽⁴⁾ Le autorità polacche hanno suggerito che, ai fini del calcolo dell'elemento di aiuto della misura, occorreva dedurre dal valore nominale dell'aiuto il valore degli attivi che sarebbero stati trasferiti a Operator in cambio della cancellazione del debito. In realtà, il trasferimento di tali attivi rappresenta il contributo dell'impresa alla ristrutturazione e non influisce sul valore della misura di aiuto. Quindi, in tale caso, l'elemento di aiuto è pari all'importo nominale dell'aiuto.

Tabella 2

Aiuto di Stato progettato

(in PLN)

N.	Autorità che concede l'aiuto	Forma di aiuto	Importo nominale dell'aiuto
Aiuto sulla base della legge del 30 agosto 2002			
1.	ZUS di Białystok	Estinzione	933 474,51
2.	ZUS di Bielsk Podlaski	Estinzione	113 884,66
3.	ZUS di Zambrów	Estinzione	144 934,88
4.	Sindaco della città di Białystok	Estinzione	1 448 108,90
5.	Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (PFRON)	Estinzione	519 591,35
6.	L'Ufficio del Tesoro di Białystok	Estinzione	217 590,00
Totale dell'aiuto sulla base della legge del 30 agosto 2002			3 377 584,30 (con gli interessi al 31.12.2005 6 171 774,74)
Aiuto sulla base della legge del 30 ottobre 2002			
7.	ZUS di Białystok	Estinzione	3 019 362,90
8.	Sindaco della città di Białystok	Estinzione	1 505 534,12
9.	Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (PFRON)	Estinzione	539 650,70
10.	Ufficio del Tesoro di Białystok	Estinzione	71 516,60
11.	Fondo regionale di Białystok	Estinzione	25 064,81
12.	Distretto di Grajewo	Estinzione	12 133,80
13.	Distretto di Kolno	Estinzione	17 224,60
14.	Sindaco della città di Kolno	Estinzione	248 648,09
15.	ZUS di Zambrów	Estinzione	626 625,15
16.	ZUS di Białystok	Estinzione	398 029,30
Totale dell'aiuto sulla base della legge del 30 ottobre 2002			6 463 790,07 (con gli interessi al 31.12.2005 9 259 229,92)
17.	Agenzia per lo sviluppo dell'industria	Prestito preferenziale	16 000 000
Totale			31 431 004,66

3. DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CE

- (28) La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale dal momento che aveva dei dubbi sul fatto che l'aiuto alla ristrutturazione fosse conforme alle norme del mercato comune.
- (29) In primo luogo, la Commissione dubitava che il piano di ristrutturazione potesse ristabilire la redditività a lungo

termine dell'impresa. La Commissione sospettava che gli utili registrati negli anni 2004 e 2005 fossero stati realizzati grazie ad una misura incidentale (per esempio una rinuncia ai crediti) e che dunque essi non costituissero la dimostrazione di un effettivo miglioramento del funzionamento dell'impresa. Inoltre, dal momento che il piano si concentrava sul regolamento dei vecchi crediti, gli investimenti che esso prevedeva non sarebbero bastati a garantire mezzi di produzione concorrenziali alla fine del periodo di ristrutturazione.

(30) In secondo luogo, la Commissione nutre dei dubbi quanto alla validità delle misure compensatorie. L'impresa aveva progettato una riduzione della superficie dell'impianto di produzione, ma ciò non avrebbe diminuito la sua capacità produttiva. Anche il livello dell'occupazione era stato ridotto in maniera significativa ma ciò sembrava essersi reso necessario per motivi di redditività.

(31) Infine, sembra che non tutte le misure indicate dalle autorità polacche come contributo proprio dell'impresa potessero essere riconosciute tali ai sensi degli orientamenti in materia. Pertanto, non risultava chiaro se l'effettivo contributo proprio fosse sufficientemente consistente, cioè se l'aiuto fosse o meno limitato allo stretto necessario.

4. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

(32) Dopo l'avvio del procedimento di indagine formale da parte della Commissione in merito all'aiuto previsto per BB, le autorità polacche hanno fornito informazioni dettagliate sulla strategia dell'impresa.

(33) Le autorità polacche hanno chiarito che le attività produttive dell'impresa a Białystok sono ubicate in due impianti, di cui uno nel centro di Białystok (immobile situato in via [...]). BB prevede di vendere tale proprietà e di trasferire la produzione al secondo impianto oppure di acquistare un terzo immobile e trasferire lì l'intera attività produttiva vendendo gli attuali due siti di produzione. Conformemente alle previsioni, BB progetta investimenti dell'importo di [...] milioni di PLN nel 2010 dopo la vendita dell'immobile in via [...]. Qualora l'impresa decidesse di vendere entrambi gli immobili e di trasferire la produzione in un nuovo sito, il valore dell'investimento sarebbe ancora più elevato.

(34) Le autorità polacche hanno ribadito che le attività di ammodernamento dell'impresa dovrebbero svolgersi essenzialmente nel 2010, dopo il trasferimento dell'impresa. Negli anni 2010-2014 BB prevede investimenti per un importo di 43 milioni di PLN, una parte dei quali, pari a [...] milioni di PLN, dovrebbe essere realizzata entro la fine del 2010 dopo il cambiamento di ubicazione.

(35) Le autorità polacche hanno affermato che gli investimenti previsti per gli anni 2010-2014 sono finalizzati all'ammodernamento del sistema di gestione della progettazione e dell'elaborazione dei prodotti nell'impresa, all'automatizzazione del processo di montaggio dei componenti standard, al miglioramento della qualità dei prodotti realizzati, all'ottimizzazione dei processi tecnologici e dei processi di lavorazione termica e chimica dei prodotti e al miglioramento dei metodi di controllo e di

misurazione. Le autorità polacche hanno inoltre ribadito che il cambiamento di ubicazione e gli investimenti ad esso successivi rientravano nell'attuazione della strategia a lungo termine dell'impresa.

(36) Per quanto riguarda la necessità di evitare qualsiasi distorsione indebita della concorrenza, le autorità polacche e l'impresa hanno formulato tre proposte di misure compensatorie che potrebbero essere realizzate dall'impresa:

a) riduzione delle capacità produttive di BB mediante la diminuzione del 5 % del quantitativo di prodotti realizzati rispetto alle capacità di produzione futura prevista oppure

b) riduzione delle capacità produttive mediante la vendita del 5 % delle macchine utensili possedute da BB oppure

c) riduzione delle capacità produttive mediante la vendita dell'impianto di produzione di BB a [...] che nel 2006 realizzava il 13 % del volume di affari di BB ottenendo utili pari a 1,2 milioni di PLN.

(37) La realizzazione della terza variante, vale a dire la vendita dell'impianto produttivo di [...], porterebbe ad una riduzione della gamma di prodotti di BB del 46 % e ad una diminuzione del numero di macchine utensili del 12 %. Tuttavia, l'impianto di produzione di [...] è gravato da una parte dell'indebitamento e la ristrutturazione di tale debito deve essere finanziata mediante l'aiuto di Stato che è stato notificato. Inoltre, gli attivi dell'impianto di [...] sono gravati da un'ipoteca o costituiscono delle garanzie per il rimborso dei debiti commerciali di BB. Pertanto, le autorità polacche sostengono che deve prima essere risolto il problema dell'indebitamento del reparto di [...] e solo dopo, cioè non prima del 2009, tale reparto potrà essere venduto. BB si è impegnata a prendere tutte le misure necessarie per portare a termine tale vendita entro la fine del 2009 se la Commissione decide che si tratta di una misura compensatoria adeguata.

(38) Per quanto riguarda il finanziamento del processo di ristrutturazione, le autorità polacche hanno affermato che, tenuto conto dell'aumento dei prezzi immobiliari nella regione negli ultimi tempi e dell'ubicazione del sito da vendere (il centro di Białystok), ci si aspetta dalla vendita un ricavo di [...] milioni di PLN. Secondo le stime, il ricavo della vendita dell'impianto di produzione di [...] ammonta a [...] milioni di PLN. Infine, conformemente alla base giuridica dell'aiuto di Stato pianificato, BB è obbligata a trasferire ad un'impresa pubblica (Operator) attivi per un valore di 2,795 milioni di PLN in cambio dell'estinzione dei debiti.

5. VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

5.1. Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

- (39) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (40) Analogamente, l'estinzione pianificata del debito istituzionale, insieme agli interessi maturati e il prestito da parte di enti statali, rappresenta un'utilizzazione di risorse di Stato. Inoltre, l'adozione di tali misure attribuisce all'impresa un vantaggio riducendone i costi. Per quanto riguarda l'altra misura, è opportuno ricordare che dal momento che BB è un'impresa in difficoltà i cui debiti superano di gran lunga gli attivi, essa non avrebbe ottenuto tale tipo di finanziamento sulla base delle condizioni del mercato. Pertanto, l'intero importo del prestito può essere considerato un elemento di aiuto.
- (41) Le decisioni prese in merito alla ristrutturazione ai fini dell'estinzione dei debiti istituzionali e alla sospensione dell'esecuzione del rimborso dei debiti possono anch'esse costituire una forma di aiuto. Tuttavia, la Commissione ritiene che, nel caso in esame, l'elemento di aiuto legato a tali «rinvii», vale a dire l'importo degli interessi calcolati su tutto il periodo e aggiunti all'importo dei debiti da estinguere, sia stato preso in considerazione nell'aiuto notificato.
- (42) I componenti per strumenti in metallo prodotti da BB sono venduti sul mercato dell'UE. BB concorre con i produttori dell'UE nei mercati di paesi terzi. Pertanto, il rafforzamento della posizione di BB che risulterebbe dall'aiuto di Stato può influire sulla concorrenza nell'UE il che significa che il criterio relativo alle ripercussioni sugli scambi tra Stati membri è soddisfatto.
- (43) Quindi, le misure di cui sopra costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 1 del trattato CE.

5.2. Deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE.

- (44) Al caso in esame non si applicano le deroghe previste dall'articolo 87 paragrafo 2 del trattato CE. Per quanto riguarda le deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE, in considerazione del fatto che l'obiettivo fondamentale dell'aiuto è di ristabilire la redditività a lungo termine dell'impresa in difficoltà, può essere applicata soltanto la deroga contenuta dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE che autorizza gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Da tale punto di vista, l'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune sulla base dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera c) del trattato CE, se

sono soddisfatte le condizioni contenute negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato ⁽⁵⁾ (in appresso gli orientamenti).

5.3. Ammissibilità dell'impresa all'aiuto

- (45) Conformemente agli orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Gli orientamenti menzionano anche alcune situazioni tipo in cui un'impresa è considerata in difficoltà come il crescente indebitamento o la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Conformemente al punto 13 degli orientamenti, un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
- (46) BB deve essere considerata un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti. Il suo capitale proprio è negativo. L'impresa rimborsa vecchi debiti nei confronti di creditori privati conformemente agli accordi conclusi (le ultime rate saranno pagate nel 2009). Se l'impresa non risolve il problema del regolamento dei suoi debiti istituzionali (mediante il loro rimborso o la richiesta dell'estinzione), essi saranno immediatamente esigibili. Il pagamento di tali debiti renderà impossibile il rimborso rateale nei confronti dei creditori privati e, verosimilmente, l'impresa fallirà. BB non può ottenere prestiti a condizioni di mercato per rimborsare i suoi debiti istituzionali poiché la sua situazione finanziaria è molto precaria e tutti gli attivi dell'impresa sono già stati ipotecati.
- (47) Il fatto che l'impresa realizzi degli utili non influisce sulla valutazione della sua ammissibilità all'aiuto dal momento che il suo capitale proprio è negativo. Inoltre, è opportuno osservare che tali utili hanno potuto essere realizzati soltanto perché le autorità pubbliche hanno sospeso l'esecuzione dei debiti in considerazione della loro prevista estinzione.
- (48) La società madre BB deve far fronte a delle difficoltà, è in perdita e il suo indebitamento aumenta per cui non è in grado di risolvere i problemi di BB. Le difficoltà dell'impresa madre sono incominciate dopo il 2000. In tale contesto, il fatto che la società madre non abbia rimborsato il prestito concesso da BB (cosa che costituisce una delle cause delle difficoltà di quest'ultima) deve essere considerato una prova delle effettive difficoltà finanziarie della società madre. Non si trattava di un sistema per aumentare gli utili di una parte del gruppo né per aumentare artificialmente le difficoltà di BB.

⁽⁵⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

5.4. Ripristino della redditività

- (49) Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha espresso dubbi sulla ristrutturazione indicando che essa era prima di tutto di natura finanziaria e non teneva sufficientemente conto degli aspetti legati alla ristrutturazione industriale. Dopo l'avvio del procedimento di indagine formale, le autorità polacche hanno fornito informazioni supplementari e hanno sciolto i dubbi della Commissione sulle possibilità di ripristino della redditività.
- (50) Sulla base dell'analisi dettagliata delle relazioni finanziarie di BB si può osservare un miglioramento del funzionamento della società a partire dal 2004-2005 sul quale misure di natura incidentale hanno influito in maniera limitata. Tali misure, per esempio l'estinzione del debito, hanno accessoriamente migliorato i risultati dell'impresa, ma la principale fonte di utili per BB è la sua attività operativa.
- (51) L'analisi della ristrutturazione dei prodotti presentata mostra che l'impresa si concentra ora sempre più sulla produzione di articoli con un maggiore valore aggiunto (nel 2001 BB ha prodotto 709 000 articoli e il volume d'affari è stato di 84,9 milioni di PLN, mentre nel 2006, BB ha prodotto 377 000 articoli e il volume d'affari è stato di 93,8 milioni di PLN).
- (52) Il valore degli investimenti progettati per gli anni 2003-2009 è di 14,75 milioni di PLN. In realtà, la società prevede investimenti supplementari considerevoli nel 2010, per un importo di [...] milioni di PLN, in connessione con il trasferimento previsto dell'ubicazione degli impianti. La Commissione ritiene che solo la realizzazione della seconda parte del programma di investimenti porti al ripristino della redditività dell'impresa.
- (53) Per questa ragione e tenendo conto del fatto che la vendita dell'immobile necessaria per finanziare gli investimenti sarà rinviata al 2010, la Commissione ritiene che il periodo di ristrutturazione debba essere prolungato fino alla fine del 2010 e che gli investimenti previsti dall'impresa nel 2010 debbano essere considerati un elemento delle misure di ristrutturazione. Pertanto, l'importo degli investimenti per gli anni 2003-2010 ammonterebbe a [...] milioni di PLN (14,75 milioni di PLN + [...] milioni di PLN), che rappresenta un importo considerevolmente superiore a quello inizialmente previsto di 15,6 milioni di PLN.
- (54) La Commissione attira l'attenzione sul fatto che, al momento attuale, non è possibile valutare il rendimento del capitale proprio di BB, dal momento che questo è ancora negativo. Tale capitale sarà gradualmente ricostituito entro il 2010. I dati del 2011 possono essere utilizzati come valori a lungo termine. Nel 2011 il rendimento del capitale proprio sarà del 9 % (un utile netto di 4 milioni di PLN su un capitale proprio di 44 milioni di PLN). Non è molto elevato, ma la Commissione osserva

che BB è attiva su un mercato nel quale la concorrenza con i produttori asiatici è forte e i margini sono limitati per cui tale livello appare giustificato.

- (55) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che la realizzazione del piano di ristrutturazione porterà al ripristino della redditività a condizione che la ristrutturazione comprenda la realizzazione degli investimenti previsti per il 2010 e che il periodo di ristrutturazione sia prolungato al 2010.

5.5. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

- (56) A seguito della decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE, le autorità polacche hanno proposto tre varianti di misure compensatorie che potrebbero essere adottate da BB.
- (57) Per quanto riguarda la prima proposta — la riduzione del 5 % del quantitativo di prodotti realizzati — la Commissione osserva che BB cerca in maniera naturale di ridurre la produzione orientandola su prodotti con maggiore valore aggiunto. La Commissione ritiene, in fin dei conti, che tale misura può non influire sull'attività dell'impresa e pertanto non garantisce una diminuzione della presenza di BB sul mercato.
- (58) La seconda opzione prevede la vendita del 5 % delle macchine dell'impresa. Tenendo conto del fatto che BB prevede di realizzare un programma di ammodernamento considerevole in cui rientra l'acquisto di nuove macchine più efficaci, la Commissione non ritiene che tale opzione costituisca un'effettiva misura compensatoria dal momento che la diminuzione delle capacità di produzione risultante dalla vendita delle vecchie macchine può essere compensata dal fatto che le nuove attrezzature avranno capacità di produzione maggiori.
- (59) Pertanto, la Commissione ritiene che tali due opzioni non garantiscano una limitazione degli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza.
- (60) La terza opzione consiste nella vendita da parte dell'impresa del reparto di produzione di [...]. Tale vendita ridurrebbe la gamma di prodotti di BB del 46 %, il volume d'affari del 13 % e il numero di macchine utensili del 12 %. Tale soluzione porta agli stessi risultati delle prime due più alcuni elementi supplementari. Inoltre, al momento della messa in vendita dell'impianto di produzione di [...], i potenziali concorrenti dell'impresa avrebbero la possibilità di acquisire una parte strutturata delle capacità produttive di BB, cosa che potrebbe attenuare gli effetti negativi dell'aiuto. Infine, l'impianto di produzione di [...] realizza degli utili: per esempio, nel 2006 ha realizzato utili per un importo di 1,2 milioni di PLN per cui la sua vendita non è necessaria ai fini della ristrutturazione.

(61) In considerazione di quanto precede, la Commissione osserva che la vendita dell'impianto di produzione di [...] è una misura compensatoria effettiva e sufficiente.

5.6. Aiuto limitato al minimo

(62) Al punto 4 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione esprimeva dubbi sul fatto che il rimborso previsto di alcuni debiti nell'ambito della ristrutturazione⁽⁶⁾ potesse entrare nei costi della ristrutturazione. Tali dubbi non sono stati sciolti. La Commissione osserva che le risorse ottenute dai creditori costituivano una forma di normale finanziamento dell'attività operativa della società e che esse potevano essere rimborsate mediante le risorse dell'impresa.

(63) Tuttavia, se il periodo di ristrutturazione è prolungato fino al 2010 per coprire gli investimenti previsti quel-

l'anno, è opportuno tenere conto di tali investimenti nella determinazione dei costi della ristrutturazione.

(64) Ai punti 46 e 47 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione aveva espresso dubbi sul fatto che talune misure notificate dalla Polonia potessero essere considerate un contributo del beneficiario conformemente ai punti 43 e 44 degli orientamenti. Tali dubbi non sono stati sciolti. Pertanto, nell'analisi che segue, tali misure non saranno considerate un contributo del beneficiario.

(65) Di conseguenza, i costi di ristrutturazione, il contributo del beneficiario e l'aiuto di Stato si presentano come segue:

(in migliaia di PNL)

	2003-2009	2010	2003-2010
Costi di ristrutturazione			
Ristrutturazione dei debiti istituzionali	31 431		31 431
Investimenti	14 754	[...]	[...]
Totale	46 185	[...]	[...]
Contributo proprio			
Vendita degli attivi (immobile in via [...])		[...]	[...]
Trasferimento degli attivi	2 795		2 795
Vendita dell'impianto di produzione di [...]	[...]		[...]
Totale	[...]	[...]	[...]
Aiuto di Stato	31 431		31 431
Contributo proprio/costi di ristrutturazione 50,4 %			

(66) Il contributo proprio di BB alle copertura dei costi di ristrutturazione è dunque pari al 50,4 %, cioè si colloca ad un livello conforme al punto 44 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(67) Il punto 45 degli orientamenti stabilisce quanto segue: «Per ridurre al minimo gli effetti distorsivi, occorre evitare che l'aiuto venga erogato in una forma o per un importo tali da consentire all'impresa di disporre di liquidità supplementare». La Commissione osserva che l'attività del-

l'impresa è di nuovo diventata redditizia. Tale redditività è però minacciata dall'ammontare dei crediti esigibili. In tale contesto, il fatto che una metà dell'aiuto sia concessa sotto forma di un prestito diventa una garanzia che l'aiuto sia limitato al minimo necessario. In effetti, il prestito concesso dà a BB i mezzi per rimborsare i crediti arretrati. Tuttavia, BB dovrà rimborsare tale credito in futuro e ciò sarà possibile grazie agli utili e garantisce che l'impresa non accumuli liquidità supplementari ai sensi degli orientamenti.

(68) La Commissione ritiene, pertanto, che l'aiuto sia limitato al minimo indispensabile.

⁽⁶⁾ Si veda la tabella 1 nella decisione di avvio del procedimento.

6. CONCLUSIONE

- (69) La Commissione ritiene che l'aiuto di Stato a favore di Bison Bial possa essere considerato compatibile col mercato comune sempre che vengano rispettate le condizioni stabilite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto di Stato a favore di Bison Bial per un importo di 31,43 milioni di PLN che la Polonia ha notificato sono compatibili con il mercato comune fatti salvi gli obblighi e le condizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Il periodo di ristrutturazione deve essere prolungato fino alla fine del 2010 e il piano di ristrutturazione deve essere interamente attuato.

2. L'immobile sito in via [...] deve essere venduto entro la fine del 2010.

3. Entro la fine del periodo di ristrutturazione, vale a dire entro la fine del 2010, devono essere realizzati investimenti per un importo di almeno 41,61 milioni di PLN.

4. L'impianto di produzione di [...] deve essere venduto entro la fine del 2009 ad acquirenti indipendenti da BB. Nel periodo che precede la vendita, le autorità polacche devono garantire che l'impianto di produzione di [...] svolga un'attività economica regolare, che disponga dei mezzi necessari per uno sviluppo normale e che il beneficiario dell'aiuto non prenda alcuna misura deliberatamente finalizzata a ridurre il valore di tale impianto, segnatamente mediante il trasferimento ad altri impianti di Bison Bial di attivi immateriali, di lavoratori, di clienti o di potenziale di vendita.

Articolo 3

Le autorità polacche presentano relazioni semestrali sui progressi della ristrutturazione.

Articolo 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione